Il presente testo costituisce una rielaborazione della relazione svolta per il primo tavolo di informazione e discussione promosso da Asam (Associazione studi amministrativi delle marche) e Confindustria Macerata tenutosi il 22 aprile 2020, cui hanno partecipato oltre ottanta fra imprese, professionisti, funzionari di enti pubblici, molti dei quali sono intervenuti con quesiti e esperienze

***La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, presentazione dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 2020, riflessioni e interrogativi applicativi.***

***Il punto di vista di un avvocato amministrativista.***

\* \* \*

Il testo dell’art. 103 al comma 1 è semplice e chiaro e la sospensione dei termini ivi disposta è onnicomprensiva (ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, in procedimenti a istanza di parte o d’ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data), come pure chiari sono il comma 2 riguardo alla “conservazione di validità” (o forse meglio si potrebbe dire “proroga della efficacia”) degli atti abilitativi “comunque denominati” e il comma 5 riferito ai procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del S. Lgs n. 265 del 2001 (codice del lavoro alle dipendenze della p.a.)[[1]](#footnote-1).

Non meno lineare è l’art. 37 del DL n. 23 del 2020, che proroga al 15 maggio 2020 il termine di cui ai commi 1 e 5, lasciando inalterati i termini dei commi 2 (“conferma di validità” fino al 15 giugno 2020) e 6 (provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi e non, fino al 30 giugno 2020).

In effetti si rinviene un enorme numero di atti, facilmente accessibili in rete, con cui gli enti più diversi e perfino gli uffici più diversi dichiarano di applicare ai propri procedimenti la sospensione o la “conservazione di validità”.

Gli esempi sono molteplici e si segnalano per la loro varietà[[2]](#footnote-2).

Nel contesto “universalistico” della sospensione, si è registrato un certo dibattito in tema di contratti pubblici, in riferimento sia alla fase delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contrante sia alla fase esecutiva dei lavori dopo la stipula del contratto, sia ad altri aspetti importanti, come il rilascio e rinnovo delle SOA[[3]](#footnote-3).

Vi è stato pooi dibattito su determinati comportamenti privati cui l’ordinamento riconosce un effetto tipico, come la Scia[[4]](#footnote-4).

E’ sorto anche, dopo un articolo apparso in un quotidiano economico[[5]](#footnote-5), un forte allarme rispetto a un emendamento che avrebbe portato ad escludere dalla sospensione i procedimenti a istanza di parte e quindi le forme di silenzio significativo (assenso o rigetto o rifiuto).

Più avanti accennerò al testo dell’art. 103 quale risulta dalla approvazione presso il Senato del disegno di legge di conversione di iniziativa governativa, poi seguita dalla approvazione da parte della Camera dei deputati, sicchè è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

In generale possiamo dire che vi è consenso nella pubblicistica e nella prassi che la sospensione è del tutto generalizzata e include anche i procedimenti edilizi, autorizzativi e sanzionatori, urbanistici, ambientali e paesaggistici e così via.

Essa esclude solo i termini scaduti, mentre include espressamente quelli pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che iniziano a decorrere dopo tale data: è un meccanismo simile alla sospensione feriale dei termini giudiziari e alla sospensione speciale introdotta dagli artt. 83 – 84 – 85 del medesimo decreto, con la differenza però che non ne sono escluse determinate tipologie di procedimenti in ragione della loro urgenza[[6]](#footnote-6).

La sospensione *ex lege* dei termini riferita anche ai procedimenti urgenti pone non pochi problemi, in parte affrontati dal secondo periodo del primo comma, quando per tal via fossero lese le aspettative legittime di soggetti interessati alla conclusione: su ciò ritorneremo fra breve.

Un cenno va fatto ad alcune implicazioni in tema di termini scaduti. Come si sa una estesa elaborazione giurisprudenziale afferma il principio che la partecipazione del privato deve rispettare i termini di legge o quelli imposti dalla p.a. procedente, ma al contempo obbliga la amministrazione stessa a tener conto dei contributi pervenuti anche dopo la scadenza del termine, purchè prima della formazione del provvedimento conclusivo[[7]](#footnote-7). Quindi se il termine è scaduto prima del 23 febbraio 2020 la p.a. può provvedere allo stato degli atti, ma nulla vieta che – prima della emanazione del provvedimento finale – l’interessato fornisca egualmente il suo (eventualmente ulteriore) contributo, confidando sulla dilatazione dei tempi del procedimento indotta dalla situazione emergenziale e sull’obbligo della p.a. di tenere conto anche dei contributi *medio tempore* pervenuti.

Colgo l’occasione per esaminare un quesito posto da un esperto collega in tema di gestione dei rifiuti (considerata peraltro attività strategica e non sospesa dal noto DPCM), poiché consente di valorizzare alcune delle implicazioni della norma. Al di là del dettaglio del quesito[[8]](#footnote-8), ritengo assorbente il duplice rilievo che la sospensione include espressamente i termini propedeutici, considerati autonomamente rispetto a quelli endoprocedimentali, pure contemplati, e che sono anche espressamente inclusi i procedimenti a istanza di parte; posto che l’aggettivo “propedeutico” è sinonimo di “preparatorio”, il riferimento nella norma ai termini preparatori, posto in via autonoma rispetto a quelli endoprocedimentali, conduce a includere *de plano* nella sospensione il termine previsto per il compimento di atti affidati direttamente alla p.a. in vista dell’avvio di un successivo procedimento, ma deve estendersi a mio avviso anche ad atti privati previsti dalla legge quale presupposto per dare impulso o consentire la prosecuzione del procedimento, ossia include la sospensione di un termine preparatorio, eventualmente decadenziale, entro cui deve essere svolta una attività di parte privata che obbliga la p.a. a promuovere il procedimento o successivi e distinti (sub-) procedimenti.

Dunque la risposta al quesito (pur nella consapevolezza del carattere opinabile di qualunque interpretazione finalizzata ad applicare norme nuove ed eccezionali cone queste) è positiva, nel senso che un termine siffatto rientra a buon diritto nella sospensione.

Va colta l’occasione, altresì, per enunciare una regola metodologica pure a mio avviso fondamentale: bene fanno gli enti a pubblicare i propri atti di indirizzo in ordine alla applicabilità della sospensione dei termini per determinati procedimenti di loro competenza, come sopra accennati, in modo da confermare negli interessati la certezza della sospensione (con ogni conseguenza in ordine all’affidamento di questi e, in tesi, alla successiva rimessione in termini per la scusabilità di un eventuale errore commesso al riguardo). Ma bene fa anche l’interessato, nel caso del quesito (particolarmente delicato) come in ogni altro, tanto più se l’Ente non avesse divulgato una informativa preventiva specifica, a interpellare prima della scadenza l’Ufficio competente, segnalando la propria concreta difficoltà a rispettare il termine nel contesto della situazione emergenziale in atto e chiedendo conferma della sua sospensione.

Detto quanto precede a titolo descrittivo, la prassi e anche il dibattito pubblico sull’argomento hanno fatto emergere alcuni interrogativi di fondo, ai quali sono dedicate le riflessioni che seguono.

1) La sospensione riguarda i termini o anche i procedimenti amministrativi e il potere pubblico di cui sono espressione?

La distinzione è importante.

La sospensione è formulata come, e si risolve in, un prolungamento del termine, come si evince dalla formulazione del comma 1 (ai fini del computo *non si tiene conto* del periodo compreso fra il 23 febbraio e una certa data successiva, oggi prorogata al 15 maggio 2020).

Ritengo incontestabile pertanto che il potere e il procedimento restano intatti, con la conseguenza che il procedimento può (e anzi deve) proseguire anche durante il periodo di sospensione del termine. Di ciò fa fede non solo il chiaro linguaggio usato dalla norma (sono sospesi, appunto, i termini, non altro) ma anche il testo del secondo periodo del medesimo comma, che prescrive alle p.a. di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti sulla base di ragionevoli motivate istanze degli interessati”.

Dunque gli interessati che ritengano sussistere ragioni di urgenza hanno l’onere di rivolgere alla p.a. procedente una istanza motivata dalla quale scaturisce in capo a questa un obbligo sia di riscontro, sia (ove la urgenza sussista) di organizzazione.

Vedremo in seguito se e come tale obbligo può ritenersi sanzionato.

2) La sospensione è disposta a tutela dell’interesse proprio della sola P.A. o anche dei soggetti che partecipano al procedimento?

Inizialmente era emersa una lettura della *ratio* della norma in una prospettiva che è troppo spesso prevalente all’interno della p.a., ossia non quella della efficacia ed efficienza della azione amministrativa, pur imposta dei principi richiamati nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, ma quella della responsabilità della p.a. (accompagnata dal richiamo alla pur comprensibile esigenza di mitigare il rischio di contagio per i dipendenti della stessa), sostenendosi che la disposizione tende ad evitare che la p.a. incorra e sia considerata responsabile di violazione dei termini imposti dalla legge per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti[[9]](#footnote-9).

Una prospettiva veramente debole e difensiva, che in realtà la dichiarazione formale dello stato di emergenza sanitaria avvenuta in sede normativa avrebbe di per sè potuto scongiurare, al pari di quel che avviene nei rapporti privatistici grazie anche al successivo art. 91, dando la prova in concreto della impossibilità (come richiesto a qualunque altro soggetto), ma senza giungere a una sospensione generalizzata dei procedimenti amministrativi (che in definitiva altro non sono se non la modalità peculiare con cui si attua l’obbligo della p.a. di esercitare i poteri conferitile dall’ordinamento a tutela di interessi non solo generali ma al contempo anche specifici di soggetti determinati, titolari appunto di una posizione soggettiva differenziata e qualificata, sia essa un diritto o un interesse legittimo).

La sospensione introduce certamente un elemento di chiarezza ma la sua *ratio*, proprio per la ragione emergenziale e sanitaria che la giustifica, è tutelare tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, quindi sia la p.a. procedente sia l’interessato la cui partecipazione al procedimento sia a sua volta ostacolata dall’emergenza.

Una base testuale di tale assunto, oltre al già accennato tema della sospensione dei termini propedeutici, si riviene nel riferimento ai termini endoprocedimentali e ai termini esecutivi, che non possono che includere quelli interni o successivi alla conclusione del procedimento, gli uni e gli altri imposti talora a soggetti o uffici pubblici talaltra ai privati interessati, comunque di solito a soggetti diversi dalla stessa p.a. procedente; fra i termini endoprocedimentali, pensiamo a quelli per rendere i pareri anche nell’ambito della conferenza di servizi asincrona o a quelli entro cui altri uffici o enti devono comunque esprimere pareri o il rup deve compiere determinate attività pre-provvedimentali; fra i termini esecutivi pensiamo a quelli imposti al privato sotto pena di conseguenze sfavorevoli, ad esempio nelle sanzioni edilizie il termine di 90 giorni per il ripristino sotto pena di acquisizione gratuita del bene[[10]](#footnote-10).

Dunque la *ratio* e il contenuto oggettivo della disposizione si pongono anche a tutela dell’interessato, sospendendo anche i termini che onerano quest’ultimo a svolgere determinate attività.

Ma se così è, allora va posto in evidenza un corollario non secondario: l’interessato può rinunciare a tale termine, espressamente o per *facta concludentia[[11]](#footnote-11)*, nella misura in cui esso è posto a tutela del suo stesso interesse, il che pone un delicato problema in ordine ai conseguenti obblighi che ne discenderanno in capo alla stessa p.a. procedente e ci conduce alla domanda successiva.

3) Come si risolve la tensione fra il primo e il secondo periodo del comma 1 (sospensione e obbligo di organizzazione emergenziale delle p.a.)?

E’ stata registrata la tendenza di taluni enti e uffici a concepire la sospensione come una sorta di “liberi tutti”[[12]](#footnote-12).

Ciò si fonda sulla sottovalutazione della efficacia cogente del secondo periodo del comma 1 laddove si impone alla p.a. di organizzarsi adeguatamente.

A mio avviso invece da tale obbligo discende che il privato, una volta formulata la istanza di provvedere ivi pure prevista e motivate le ragione di urgenza, non dispone della azione contro il silenzio inadempimento[[13]](#footnote-13) ma può tutelare il proprio interesse mediante una azione risarcitoria per equivalente, facendo valere il danno da ritardo subito per effetto dell’inadempimento[[14]](#footnote-14).

Dunque bene faranno le p.a. a non sottovalutare gli obblighi organizzativi e operativi che discendono dalla norma in commento.

4) Quale estensione ha la “conservazione di validità” di cui al comma 2 del comma 2? Essa riguarda gli atti di tal fatta emessi dagli enti formalmente pubblici o anche quelli provenienti da enti privati che svolgono funzioni pubbliche e in tal caso solo di quelli concessionari o affidatari *in house* o anche altri?

La disposizione del comma 2 è ampia e comprensiva come quella del comma 1, anche se in una precedente nota abbiamo segnalato la incongruenza degli effetti della sua limitazione ai soli atti scadenti nel periodo.

A mio avviso dal punto di vista lessicale sarebbe stato preferibile parlare non di conferma di validità ma di proroga di efficacia e dal punto di vista sostanziale sarebbe stato preferibile prorogare non solo i termini in scadenza nel periodo, ma tutti i termini di efficacia, considerata la difficoltà dei cittadini (a causa del divieto generalizzato di lasciare la propria abitazione e della chiusura o riduzione della attività di molti uffici pubblici) a istruire le pratiche di rinnovo nel periodo di sospensione.

Ci chiediamo anche quale sia la estensione dal lato soggettivo del perimetro di applicazione della norma.

Essa a mio avviso include i concessionari e le società *in house*, qualunque forma privatistica abbiano o assumano, in quanto: a) si tratta di soggetti formalmente o sostanzialmente privati ma comunque titolari di un potere pubblico, i concessionari in via derivata e le società *in house* in via diretta, essendo qualificabili come organi o almeno come *longa manus* dell’ente titolare del potere in base alla particolare teorica del controllo analogo[[15]](#footnote-15), b) la limitazioni alle p.a. in senso formale è contenuta nel comma 5 (che richiama l’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165) e riguarda i soli procedimenti disciplinari, il che per differenza avvalora una interpretazione ampia del comma 2.

Il tema non è astratto, in quanto a ben vedere riguarda anche la stessa sospensione dei termini e finisce con il coinvolgere i procedimenti e le attestazioni SOA, che tanta rilevanza hanno per le gare di appalto di lavori[[16]](#footnote-16).

5) Trattandosi di decreto legge, cosa si può prevedere sul contenuto della disposizione a seguito della conversione? e in caso di mancata conversione o di contenuto differente, che ne sarebbe di quanto avvenuto sino allora?

Il testo del disegno di legge di conversione licenziato dal Senato, disponibile alla data odierna[[17]](#footnote-17), dovrebbe coincidere con quello finale della legge, avendo il Governo posto la questione di fiducia per la sua immediata approvazione presso la Camera dei deputati. Tuttavia la legge non risulta ad oggi pubblicata in Gazzetta.

Il testo disponibile anzitutto rassicura sulla conversione integrale del comma 1, evitando delicati problemi di diritto intertemporale.

Vengono poi introdotte alcune aggiunte al comma 2 che stabiliscono la estensione della sospensione a diversi termini in materia edilizia. Vengono altresì aggiunti i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, che rispettivamente riguardano il 2 bis i termini in materia di convenzioni urbanistiche, il 2 ter i termini di inizio e fine lavori nei contratti di appalto fra privati, il 2 ter i termini di diverse procedure relative ai permessi di soggiorno. Viene aggiunto infine un art. 103 bis riguardante la proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci.

Riservando un esame approfondito ad altra e successiva sede, mi limito a segnalare che una tale tecnica additiva in sede di conversione, che dichiara espressamente la sospensione per alcune singole fattispecie nominate espressamente, si inquadra nel contesto se non di una vera e propria legge-provvedimento quanto meno di un approccio casistico (per non dire casuistico) del legislatore, foriero di problemi in sede interpretativa e applicativa, dovendosi poi stabilire fra l’altro se l’aver indicato determinate fattispecie comporta esclusione automatica di altre più o meno simili.

Per non dire poi della (a mio avviso ancor più grave) equiparazione agli atti abilitativi di cui al comma 2 di vari termini, fra cui quelli di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, della eterogenità di casi accomunati alla rinfusa e della inclusione di fattispecie puramente contrattuali privatistiche (comma 2 ter riferito alla proroga di inizio e fine lavori, in deroga a qualsiasi diversa pattuizione, nei contratti fra privati aventi ad oggetto la esecuzione di lavori edili), la quale ultima finisce per interferire inevitabilmente con l’art. 91 del DL n. 18 sulla rilevanza dell’emergenza nei rapporti privatistici (che viene invece convertito tal quale, salva la correzione di meri refusi lessicali).

Al di là della pur condivisibile individuazione dei casi per i quali si dispone la estensione della sospensione, si tratta certamente di un netto peggioramento rispetto al principale merito della stesura originaria, che era la semplicità ed essenzialità della sua formulazione, peggioramento del quale francamente non si sentiva il bisogno.

1. Tali p.a. sono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ne indico alcuni: il Ministero dell’interno- Dipartimento sicurezza immigrazione asilo cittadinanza e diritti civili, ha dichiarato sospesi i termini di numerosi procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza, altre fonti governative dichiarano sospesi i termini per l’accesso (non solo quello fiscale ex art. 67 del DL n. 18) incluso quello civico (anche definito con l’acronimo Foia, non felicissimo in italiano, corrispondente alla normativa denominata in lingua inglese Freedom of information act), il Dipartimento P.S. ha dichiarato sospesi i termini delle autorizzazioni di polizia e quelli di durata delle autorizzazioni stesse, il Ministero della Funzione Pubblica ha dichiarato sospesi i termini in diverse fattispecie relative al pubblico impiego, la Direzione Generale per la proprietà industriale ha dichiarato sospesi i termini dei procedimenti in materia di brevetti (questione delicatissima per le molte sua proprie implicazioni economiche e commerciali), la Banca d’Italia ha dichiarato sospesi i suoi procedimenti, diverse Università hanno dichiarato sospesi i termini dei propri procedimenti amministrativi in corso, diverse circolari regionali dichiarano sospesi i termini per la adozione e la approvazione degli strumenti urbanistici e delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, alcuni Comuni hanno dichiarato sospesi i termini per la ottemperanza alle ordinanze edilizie di demolizione e ripristino, altri diversi procedimenti presso l’Ufficio anagrafe (residenza, spostamenti, popolazione temporanea, convivenze di fatto, ma speriamo non le nascite, i decessi, i matrimoni …). [↑](#footnote-ref-2)
3. La materia è trattata in apposite slides elaborate dall’avv. Maria Cristina Mattiacci. [↑](#footnote-ref-3)
4. La questione è trattata in apposito testo elaborato dall’avv. Giuseppe Carassai e si presume sarà in buona parte superata dalla legge di conversione. [↑](#footnote-ref-4)
5. Italia Oggi del 10 aprile 2020. Vedremo anche in questo caso le scelte che saranno effettivamente compiute dal legislatore in sede di conversione in legge del decreto, il cui testo allo stato non risulta contenere una tale precisazione. [↑](#footnote-ref-5)
6. Si noti la differenza rispetto alla conferma di validità degli atti abilitativi di cui al secondo comma, che riguarda solo quelli in scadenza nel periodo indicato e dunque non comporta una proroga di tutti quelli che scadono dopo tale data, con la paradossale conseguenza che una patente di guida che scade il 16 maggio va rinnovata immediatamente e una che scade il 15 maggio va rinnovata entro il 15 giugno. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fra le piuù recenti, Tar Campania Napoli sez. VIII, sentenza n. 5788 del 9 dicembre 2019. [↑](#footnote-ref-7)
8. “La sospensione dell’art. 103 si applica anche ai termini di una disciplina transitoria prevista da una legge? Mi spiego: la riforma sull’EoW (procedure per la end of waste, ossia per la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate sostanze, argomento importantissimo in materia di economia circolare, sul quale sono sorti problemi in giurisprudenza a proposito della interpretazione della normativa unieuropea in tema di presupposti e di ente competente a disporre) prevede termini per adempimenti da parte della PA o dei privati che decorrono dall’entrata in vigore della legge 128/19 e che sono scaduti il 02.03.2020 o che dovrebbero scadere i primi di maggio; questi termini sono sospesi? Non si tratta, a rigore, di “procedimenti” come dice l’art. 103, ma la ratio della norma farebbe propendere per la sospensione anche di questi termini.” [↑](#footnote-ref-8)
9. Così si esprime la Relazione Illustrativa al D.l. n. 18/2020 con riferimento all’art. 103 [↑](#footnote-ref-9)
10. Il testo della legge di conversione uscito dal Senato modifica l’art. 103 e include espressamente nella sospensione alcuni termini non propriamente qualificabili come “esecutivi”, quali quelli di inizio e fine lavori di varie tipologie di atti e contratti in materia edilizia e urbanistica, fra cui i titoli abilitativi edilizi e la Scia, come accenneremo nelle righe finali del presente intervento. [↑](#footnote-ref-10)
11. Un accenno in tal senso si riviene nella parte finale del testo della nota circolare MIT in tema di gare di appalto. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tant’è che il Sole 24 ore vi ha dedicato la intera pag. 5 del giorno 22 aprile 2020. [↑](#footnote-ref-12)
13. Il cui presupposto ai sensi dell’art. 31 c.p.a. è la avvenuta scadenza del termine del procedimento, che invece nel caso in esame per definizione non è scaduto, essendo stato prorogato per legge. [↑](#footnote-ref-13)
14. Art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990, interpretato peraltro restrittivamente dalla giurisprudenza, vedasi da ultimo la sentenza Tar Lombardia Milano 18/11/2019 n. 2431. [↑](#footnote-ref-14)
15. Il controllo deve essere analogo a quello che una o più amministrazioni pubbliche esercitano sui propri servizi (art. 2, lett. o del D. lgs 19 agosto 2016, n. 175), con riferimento alla “influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”; e ciò comporta, al di là dell’influenza dominante potenziale, l’effettivo spostamento (in senso formale e sostanziale) del potere di direzione dell’impresa all’esterno dell’organizzazione societaria, direttamente o indirettamente, in capo all’ente o agli enti controllanti. L’art. 5, comma 2, d.lgs., n. 50/2016 precisa che “un’amministrazione aggiudicatrice … esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi …, qualora essa eserciti un'influenza determinante …; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”. [↑](#footnote-ref-15)
16. Esso è trattato nelle slides dell’avv. Maria Cristina Mattiacci e mi limito qui ad osservare che procedimenti e attestazioni non sono salvaguardati espressamente dalla norma in esame, il che deve indurre gli operatori alla massima prudenza, ma non mancano argomenti a sostegno della tesi più estensiva in ordine alla loro inclusione nella sospensione dei termini e nella conservazione di efficacia. [↑](#footnote-ref-16)
17. 22 aprile 2010 [↑](#footnote-ref-17)